


REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA

Ufficio della Segreteria di Giunta
Struttura di Coordinamento n. 2



Prot. n. 2704

Palermo, 28/06/2011

OGGETTO: Deliberazione n. 158 del 21 giugno 2011.

“Art. 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Vice dirigenza – Sentenza del C.G.A. n. 958/2010 – Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 giugno 2009 e n. 52 del 24 febbraio 2010”.

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento della Funzione Pubblica e
del Personale

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DELL'ECONOMIA
- Ufficio di Gabinetto

ALLA SEGRETERIA GENERALE

e, p.c. ALL'UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE DELLA REGIONE

LORO SEDI

Per gli adempimenti di rispettiva competenza, si trasmette copia della deliberazione in oggetto indicata adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 21 giugno 2011

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Sig. *Barbara Maniscalco*

/rm

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 158 del 21 giugno 2011.

“Art. 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Vice dirigenza –
Sentenza del C.G.A. n. 958/2010 – Revoca delle deliberazioni della Giunta
regionale n. 212 del 27 giugno 2009 e n. 52 del 24 febbraio 2010”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ed in particolare l’art. 17 bis;

VISTA la legge 15 luglio 2002, n. 145 ed in particolare l’art. 10, comma 3;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive
modificazioni;

VISTO l’art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n.12;

VISTO il D.P.Reg. 28 giugno 2010, n. 370;

VISTO il C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e
degli enti di cui all’art. 1 della legge regionale n. 10/2000, quadriennio
giuridico 2002-2005 ed il C.C.R.L. del personale del comparto non
dirigenziale recante prime disposizioni giuridiche e norme di rinvio relative
al quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;

VISTA la sentenza n. 488/2009 del Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana con cui è stato accolto il ricorso di circa ottanta



funzionari direttivi in possesso di diploma di laurea, inquadrati da oltre cinque anni nelle categorie D3, D4 e D5 della contrattazione collettiva del comparto della Regione Sicilia per la riforma della sentenza del TAR Sicilia, n. 913 del 10 luglio 2008, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del silenzio rifiuto tenuto dall'Amministrazione regionale su un atto di diffida e messa in mora, notificato nel novembre 2007, col quale gli istanti avevano chiesto l'adozione degli atti propedeutici alla istituzione dell'area separata della vice dirigenza ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e, in particolare, l'emanazione, da parte della Giunta regionale, di atti di indirizzo e di impulso per l'ARAN Sicilia, per la definizione mediante contrattazione collettiva dell'area autonoma della vice dirigenza nella pubblica amministrazione regionale;

VISTA la deliberazione n. 212 del 27 giugno 2009, con cui la Giunta regionale si è pronunciata sulla problematica determinando, in particolare, di prendere atto della decisione emessa dal C.G.A. n. 488/2009 e per l'effetto, approvare la relazione del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, di previdenza ed assistenza del personale della Presidenza n. 113765 del 26 giugno 2009 relativa alla vice dirigenza quale atto di indirizzo per l'ARAN Sicilia; di dare mandato all'Assessore regionale destinato alla Presidenza di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico impiego regionale ed in tale ambito prevedere forme opportune per addivenire all'istituzione della vice dirigenza contestualmente all'esaurimento della terza fascia dirigenziale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio;



VISTA la sentenza n. 43/2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con cui è stato accolto il ricorso presentato da 18 funzionari direttivi in possesso di diploma di laurea, inquadrati da oltre cinque anni nelle categorie D3, D4 e D5 della contrattazione collettiva del comparto della Regione Sicilia per la riforma della sentenza del TAR Sicilia, n. 711 del 28 maggio 2008, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto per l'annullamento del silenzio rifiuto tenuto dall'Amministrazione regionale su un atto di diffida e messa in mora con il quale gli istanti avevano chiesto l'emanazione di indirizzi per la definizione mediante contrattazione collettiva dell'area autonoma della vice dirigenza prevista dall'art. 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la deliberazione n. 52 del 24 febbraio 2010, con la quale la Giunta regionale ha, in particolare, confermato l'attualità della deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 giugno 2009 precedente alla decisione del C.G.A. n. 43/2010, ma idonea ed esaustiva anche ai fini della esecuzione di detta sentenza n. 43/2010 ed, altresì, ha dato mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico impiego regionale;

VISTA la nota prot. n. 90066/Gab del 9 giugno 2011 (Allegato "A"), con la quale l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica relaziona in ordine alla tematica relativa all'area autonoma della vice dirigenza nell'ambito dell'ordinamento regionale ed, in particolare, rappresenta che:

- la sentenza del C.G.A. n. 43/2010, rispetto a quella precedente n. 488/2009,



prende atto dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15, dichiarando che l'interpretazione formulata dalla nuova norma, secondo la quale non vi è più obbligo rigido di attivare l'istituto della vice dirigenza, sia pure attraverso la contrattazione collettiva, non incide sulle conclusioni di accoglimento del ricorso, restando fermo per l'Amministrazione la necessità di indicare con chiarezza le proprie determinazioni in ordine alla scelta di prevedere, o meno, la vice dirigenza;

- le citate deliberazioni n. 212/2009 e n. 52/2010, nel dare esecuzione rispettivamente alle sentenze del C.G.A. n. 488/2009 e n. 43/2010, hanno previsto quale condizione per l'istituzione della vice dirigenza il superamento della fase transitoria prevista per la terza fascia dirigenziale ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale n. 10/2000 e per questo motivo la deliberazione n. 212/2009 è stata oggetto di numerose impugnative innanzi alla giustizia amministrativa, in quanto non ritenuta conforme al disposto dell'art. 17 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e, al contempo, al dispositivo della citata sentenza del C.G.A. n. 488/2009;

- sulla questione è intervenuto nuovamente il C.G.A. con sentenza n.958/2010, depositata in data 28 giugno 2010, dichiarando la nullità della deliberazione della Giunta regionale n. 212/2010 nella parte in cui introduce la condizione sospensiva che subordina l'istituzione della vice dirigenza all'esaurimento della terza fascia dirigenziale ed assegnando alla Regione siciliana il termine di un anno, che andrà a scadere il 28 giugno 2011, per l'adempimento della decisione del C.G.A. n. 488/2010, prevedendo per il caso di perdurante inottemperanza che tutti i provvedimenti necessari siano adottati in via sostitutiva dall'Assessore regionale al personale o da un suo



delegato;

CONSIDERATO che con la predetta nota prot. n. 90066/Gab del 9 giugno 2011 l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica reputa opportuno che la Giunta regionale, preso atto della sentenza del C.G.A. n. 958/2010 e dell'effetto parzialmente caducatorio che la stessa ha prodotto in merito alle determinazioni espresse nelle deliberazioni n. 212/2009 e n. 52/2010, riesamini la questione al fine di valutare se procedere all'istituzione dell'area della vice dirigenza ed, altresì, rappresenta che ai sensi dell'art. 17 bis del decreto legislativo n.165/2001, come interpretato ai sensi dell'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15, l'Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di istituire la vice dirigenza, ferma la necessità che indichi con chiarezza le proprie determinazioni in ordine alla scelta di prevedere, o meno, questa area nell'ordinamento professionale del personale;

CONSIDERATO che l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica rappresenta che il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale con nota prot. n. 97299 del 21 giugno 2011 riferisce in ordine al numero dei dipendenti che in base alla normativa vigente potrebbero essere inquadrati nell'area della vice dirigenza e al connesso presunto onere finanziario;

CONSIDERATO che dalla predetta nota prot. n. 97299 del 21 giugno 2011 risulta che in atto i dipendenti di ruolo della Regione Siciliana sono circa 18.600 unità, di cui oltre 1995 con qualifica dirigenziale, con un rapporto di questi ultimi, rispetto ai dipendenti del comparto non dirigenziale, di poco superiore di 1 a 8;

VISTA la deliberazione n. 469 del 17 dicembre 2010, con la quale la Giunta




regionale ha emanato "Direttive all'A.R.A.N. Sicilia per il rinnovo dei contratti di lavoro per il personale regionale del Comparto e dell'Area della Dirigenza";

CONSIDERATO che le predette direttive, con riferimento al personale non dirigenziale, non prevedono l'istituzione dell'area della vice dirigenza, ma dispongono di "adeguare la classificazione del personale ai nuovi assetti derivanti dalla riforma della P.A. regionale senza che ciò comporti costi nuovi e maggiori oneri per la Regione";

CONSIDERATO che, in forza delle direttive impartite all'A.R.A.N. Sicilia con deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 17 dicembre 2010, la valorizzazione delle competenze e delle professionalità del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale si realizza mediante un adeguamento della classificazione del personale che tenga conto delle necessità organizzative che derivano dalla riforma della P.A. regionale;

RITENUTO di revocare, anche per l'effetto parzialmente caducatorio prodotto dalla sentenza del C.G.A. n. 958/2010, le deliberazioni della Giunta regionale n. 212 del 27 giugno 2009 e n. 52 del 24 febbraio 2010 e di dare mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ed all'Assessore regionale per l'economia di elaborare un programma che, in forza delle direttive impartite all'A.R.A.N. Sicilia con la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 469/2010, promuova la valorizzazione delle competenze e delle professionalità del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale mediante un adeguamento della classificazione del personale che tenga conto delle necessità organizzative che derivano dalla riforma della P.A. regionale e di proporlo



tempestivamente all'approvazione della Giunta regionale,


DELIBERA

per quanto esposto in preambolo:

- di revocare, anche per l'effetto parzialmente caducatorio prodotto dalla sentenza del C.G.A. n. 958/2010, le deliberazioni della Giunta regionale n.212 del 27 giugno 2009 e n. 52 del 24 febbraio 2010;
- di dare mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica ed all'Assessore regionale per l'economia di elaborare un programma che, in forza delle direttive impartite all'A.R.A.N. Sicilia con deliberazione della Giunta regionale n. 469 del 17 dicembre 2010, promuova la valorizzazione delle competenze e delle professionalità del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale mediante un adeguamento della classificazione del personale che tenga conto delle necessità organizzative che derivano dalla riforma della P.A. regionale e di proporlo tempestivamente all'approvazione della Giunta regionale.


IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)



IL PRESIDENTE

(R. Lombardo)



ORIGINALE

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

Assessorato per le Autonomie Locali e

per la Funzione Pubblica

L'Assessore

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Sc. di Funct.

DELIBERAZIONE N. 158 DEL 21-6-11 ALLEGATO A PAG.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
9 GIU 2011
SMISTAMENTO
N. 48064

Alla Segreteria della Giunta

SEDE

Prot. n. 90066/Gab

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
- 9 GIU. 2011
Prot. n° 2445

Palermo, 9 GIU. 2011

Oggetto: vicedirigenza - sentenza n. 958/2010 del CGA - nullità parziale della deliberazione di Giunta n. 212/2009

L'istituzione dell'area della vicedirigenza è stata, come è noto, oggetto di numerosi contenziosi promossi da funzionari direttivi avverso l'Amministrazione regionale, definiti con sentenze del CGA per l'ottemperanza delle quali la Giunta di Governo ha adottato le deliberazioni n. 212 del 27 giugno 2009 e n. 52 del 24 febbraio 2010.

Da ultimo, sulla questione è nuovamente intervenuto il CGA con sentenza n. 958/2010, depositata in data 28 giugno 2010, dichiarando la nullità della deliberazione della Giunta Regionale n. 212/2009 nella parte in cui introduce la condizione sospensiva che subordina l'istituzione della vicedirigenza all'esaurimento della terza fascia dirigenziale ed assegnando alla Regione Siciliana il termine di un anno (che andrà a scadere il 28 giugno 2011) per l'adempimento della decisione del CGA n. 488/2010, prevedendo per il caso di perdurante inottemperanza che tutti i provvedimenti necessari siano adottati in via sostitutiva dall'Assessore regionale al personale o un suo delegato.

Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno, per l'intelligenza della questione introdotta dalla citata sentenza, esporre sinteticamente l'iter giurisdizionale e amministrativo relativo all'istituzione della vice dirigenza presso l'Amministrazione regionale.

L'istituto della vicedirigenza è disciplinato dall'art. 17-bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (inserito dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002 n. 145), il quale prevede al comma primo che:

"la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche

IL SEGRETARIO
PRESIDENTE

16/204 ST 2

Handwritten signature

speciale" (modificato anche dall'articolo 14-octies del decreto legge 30 giugno 2005 n. 115);

ed al comma secondo che:

" la disposizione di cui al precedente comma si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle Regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'art. 27".

Recentemente è intervenuto l'art. 8 della Legge 4 marzo 2009, n. 15 recante **"norma interpretativa autentica in materia di vicedirigenza"** secondo il quale *"L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza va disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge".*

Evidente finalità di quest'ultima norma di interpretazione autentica sembra essere quella di conferire chiaramente alla disciplina da parte della contrattazione collettiva efficacia costitutiva rispetto all'istituzione della vicedirigenza, negando, in tal modo, il carattere immediatamente precettivo del disposto di cui all'art. 17/bis medesimo e, conseguentemente, la natura di diritto soggettivo pieno alla pretesa di riconoscimento della vicedirigenza.

Inoltre il **comma 3 dell'art. 10 della legge 145/2002** prevede che *"la disciplina di cui alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art 7 (che introduce la normativa sulla vicedirigenza di cui sopra), che si applicano a decorrere da periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro della funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi".*

La Regione siciliana non ha emanato alcuna norma che disciplini direttamente l'istituto della vicedirigenza; tuttavia, la giurisprudenza di seguito citata ha ritenuto applicabile l'art. 17/bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per effetto del **rinvio dinamico disposto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 10/2000.**

In particolare, la **sentenza n. 488/09, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana**, depositata il 25/5/2009, ha accolto il ricorso di circa ottanta funzionari direttivi in possesso di diploma di laurea, inquadrati da oltre cinque anni nelle categorie D3, D4 e D5 della contrattazione collettiva del comparto Regione Enti-locali della Regione Sicilia per la riforma della sentenza del TAR Sicilia, n. 913 del 10 luglio 2008 – (che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l'annullamento del silenzio rifiuto tenuto dall'amministrazione regionale su un atto di diffida e messa in mora, notificato nel novembre 2007, col quale gli istanti avevano chiesto l'adozione degli atti propedeutici alla istituzione dell'area separata della vicedirigenza ai sensi dell'art. 17/bis del D. Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l'emanazione, da parte della Giunta Regionale, di atti di indirizzo e di impulso per l'ARAN Sicilia, per la definizione mediante contrattazione collettiva dell'area autonoma della vicedirigenza nella pubblica amministrazione regionale).



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il CGA con tale decisione, accertata l'inerzia nell'adozione degli atti propedeutici all'avvio della contrattazione collettiva volta all'introduzione dell'area contrattuale della vicedirigenza, *"condanna le amministrazioni appellate ad assumere, nel termine di trenta giorni, le determinazioni espresse, in risposta alla richiesta formulata dagli interessati"*. L'organo giudiziario precisa inoltre che *"l'accertamento dell'inadempimento non comporta alcuna immediata conseguenza in ordine alla fondatezza delle pretese sostanziali dei ricorrenti, volte ad ottenere l'accertamento dello stato giuridico ed economico di vicedirigente"*; tali domande peraltro *"sarebbero comunque estranee alla giurisprudenza amministrativa"*.

Alla citata sentenza n. 488/09 del CGA è stata data esecuzione con **deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 27 giugno 2009**, la quale dispone di *"prendere atto della decisione emessa dal C.G.A. n. 488/09 ed approvare la relazione del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, di previdenza ed assistenza del personale della Presidenza prot. n. 113765 del 26 giugno 2009 relativa alla vicedirigenza quale atto di indirizzo per l'ARAN Sicilia"* e *"di dare mandato all'Assessore alla Presidenza di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico impiego regionale ed in tale ambito prevedere forme opportune per addivenire all'istituzione alla vicedirigenza contestualmente all'esaurimento della terza fascia dirigenziale e compatibilmente con le disponibilità finanziarie del bilancio"*.

Sulla questione è intervenuta un'ulteriore sentenza del CGA, la n. 43/2010, depositata in data 19 gennaio 2010, che nel ribadire quanto già sostenuto e disposto con la precedente sentenza n. 488/09, prende atto dell'entrata in vigore dell'art. 8 della legge 4 marzo 2009, n. 15, dichiarando che l'interpretazione formulata dalla nuova norma, secondo la quale non vi è più un obbligo rigido di attivare l'istituto della vicedirigenza, sia pure attraverso la contrattazione collettiva, non incide sulle conclusioni di accoglimento del ricorso, restando fermo per l'Amministrazione la necessità di indicare con chiarezza le proprie determinazioni in ordine alla scelta di prevedere, o meno, la vicedirigenza.

La citata sentenza del CGA n. 43/2010 è stata oggetto della **deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 24.2.2010**, la quale si limita a *"confermare l'attualità della deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 giugno 2009 precedente alla decisione de CGA n. 43 del 2010, ma idonea ed esaustiva anche ai fini dell'esecuzione di detta sentenza n. 43/2010"*; e per l'effetto, si è dato apposito *"mandato all'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica di assumere le necessarie iniziative, anche a carattere legislativo, per la riorganizzazione del settore del pubblico impiego regionale"*.

Per quanto sopra, le citate deliberazioni di Giunta n. 212/2009 e n. 52/2010, nel dare esecuzione rispettivamente alle sentenze del CGA n. 488/09 e n. 43/2010, hanno previsto quale condizione per l'istituzione della vice dirigenza il superamento della fase transitoria prevista per la terza fascia dirigenziale ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale n. 10 del 2000.

Per questo motivo la deliberazione della Giunta n. 212/09 è stata oggetto di numerose impugnative innanzi alla giustizia amministrativa, in quanto non ritenuta conforme al disposto dell'art. 17/bis e, al contempo, al dispositivo della citata sentenza del CGA n. 488/09.

Come già sopra riferito, con sentenza n. 958/2010, depositata in data 28 giugno 2010, resa all'esito di un giudizio promosso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla decisione del CGA n. 488/2010 e per l'annullamento della condizione sospensiva apposta dal Governo regionale all'atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta n. 212 del 2009, il CGA è nuovamente intervenuto sulla questione dichiarando la nullità della deliberazione della Giunta Regionale n. 212/2009 nella parte in cui introduce la

IL SEGRETARIO



Handwritten signature

condizione sospensiva che subordina l' istituzione della vice dirigenza all'esaurimento della terza fascia dirigenziale ed assegnando alla Regione Siciliana il termine di un anno (che andrà a scadere il 28 giugno 2011) per l'adempimento della decisione del CGA n. 488/2010, prevedendo per il caso di perdurante inottemperanza che tutti i provvedimenti necessari siano adottati in via sostitutiva dall'Assessore regionale al personale o un suo delegato.

Per quanto sopra, è da ritenersi opportuno che la Giunta, preso atto della sentenza del CGA n. 958/2010 e dell'effetto parzialmente caducatorio che la stessa ha prodotto in merito alle determinazioni espresse nelle deliberazioni n. 212 del 2009 e 52 del 2010, riesamini la questione al fine di valutare se procedere all'istituzione dell'area della vice dirigenza.

Per completezza si rappresenta che ai sensi dell'articolo 17 bis del d. lgs. 165/2001, come interpretato ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 marzo 2009 n. 15, l'Amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di istituire la vicedirigenza, ferma la necessità che indichi con chiarezza le proprie determinazioni in ordine alla scelta di prevedere, o meno, questa area nell'ordinamento professionale del personale.

Qualora Codesta Giunta ritenesse di procedere alla istituzione della vicedirigenza, è necessario che tale volontà venga perfezionata mediante l'adozione di conformi atti di indirizzo per l'ARAN.

A tal proposito, con nota prot. n. 89783 del 7 giugno 2011 questo Assessore ha invitato il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale a riferire in ordine al numero dei dipendenti che in base alla normativa vigente potrebbero essere inquadrati nell'area della vicedirigenza valutando, altresì, anche l'onere finanziario presuntivo connesso all'istituzione della predetta area, nonché a predisporre uno schema di proposta recante direttive all'ARAN Sicilia affinché, come previsto dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplini in sede di contrattazione collettiva l'istituzione dell'area della vicedirigenza.

L'Assessore
Dott.ssa *Caterina Chinnici*
C. Chinnici



IL SEGRETARIO